Pubblicato il 24/05/2023

N. 03158/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05035/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5035 del 2022, proposto da

Di Baldassarre Vincenzo in proprio e in qualità di Trustee del Trust Cover, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Alice Turchetta, Giulio Palma, Edoardo Maria Tarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento:

1) del decreto n. 734 del 26 luglio 2022, del Dirigente della Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie, Ufficio Regionale del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e Servizio Civile della Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania il 31 successivo e comunicato al ricorrente 29 successivo avente ad oggetto il "Diniego iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), art. 46, co. 1 sez. g) D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.", pubblicato il 31 luglio 2022 sul sito istituzionale della Regione Campania e comunicato al ricorrente il 29 luglio 2022;

2) del provvedimento prot. 273324 del 24 maggio 2022 del Dirigente della Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie, Ufficio Regionale del RUNTS e Servizio della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto «domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sez. g) 'Altri Enti del Terzo Settore' – Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

3) di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, compreso il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 e, ove occorra, la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022 recante "Articolo 54 del Codice del Terzo Settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l'avv. Turchetta per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato F. Paladino per il Ministero del Lavoro;

Vista la richiesta, depositata il 21 febbraio 2023, di passaggio in decisione della Regione Campania;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Si premette che, in data 16 gennaio 2021, la Fondazione Banco di Napoli ha istituito un Trust di scopo, denominato per l'appunto Trust Cover, di cui il ricorrente, Di Baldassare Vincenzo è Trustee.

Riferisce il ricorrente che il Trust Cover ha finalità solidaristiche e sociali, senza scopo di lucro e senza alcun fine di liberalità e non è espressivo di alcun arricchimento patrimoniale in capo al Trustee né in capo ai singoli Trust aderenti.

In particolare, il Trust Cover persegue le seguenti attività: sostegno alle famiglie di persone affette da disabilità nel reperimento di alcuni servizi, quali, tra gli altri, interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, alloggio sociale; garanzia al disabile, dopo la morte dei familiari, di uno standard qualitativo e adeguato dei servizi assistenziali; promozione di soluzioni innovative di inclusione e integrazione sociale; predisposizione di progetti aggregativi o di vita indipendente; attività di consulenza per la definizione e implementazione dei servizi assistenziali e esistenziali; sostegno alle iniziative di inserimento lavorativo; acquisizione di servizi di istruzione specializzata (cfr. art 4 atto costitutivo).

In data 3 marzo 2022, Di Baldassare Vincenzo, in qualità di Trustee, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'art 46 d.lgs. 117/2017.

Con nota prot. n. 273324 del 24 maggio 2022, la Regione Campania ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, la non accoglibilità della domanda d'iscrizione in virtù della natura atipica del trust, non sussumibile nella nozione di ente, data l'assenza di soggettività giuridica ostativa alla qualificazione come Ente del terzo settore (ETS).

Parte ricorrente ha quindi prodotto memoria con proprie osservazioni e repliche, memoria alla quale ha fatto seguito il decreto n. 734 del 26 luglio 2022, adottato dal competente Ufficio costituito presso la Regione Campania, contenente il diniego d'iscrizione nel RUNTS.

2.- Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato il 24 ottobre 2023 e depositato il successivo 28, Di Baldassarre Vincenzo ha impugnato il predetto decreto di diniego ed i seguenti ulteriori atti.

- la nota n. 273324 del 24 maggio 2022 di preavviso di rigetto della domanda d'iscrizione al RUNTS, adottato dal medesimo ufficio;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, quali atti presupposti e connessi ai sopracitati provvedimenti adottati dall'ufficio suddetto della Regione Campania.

Ha formulato le censure che saranno illustrate nella parte in diritto.

3.- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito con atto depositato il 14 novembre 2022; con memoria depositata in pari data ha argomentato per l'infondatezza della pretesa del ricorrente.

Anche la Regione Campania, con memoria depositata il 21 novembre 2022, nel costituirsi in giudizio, ha replicato alle censure avversarie sostenendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del ricorso.

4.- Alla camera di consiglio del 23 novembre 2023, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, su concorde richiesta delle parti la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 febbraio 2023.

In vista dell'udienza, parte ricorrente, in data 20 gennaio 2023, ha presentato memoria con la quale ha ribadito e puntualizzato le proprie ragioni.

La Regione Campania, in data 21 febbraio 2023, ha depositato richiesta di passaggio in decisione.

A conclusione dell'udienza pubblica, il Collegio ha trattenuto la causa.

DIRITTO

1.- Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 47, comma 4, d. lgs n. 117/2017, degli artt. 20, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990; dell'art. 9 del dm 106/2020; eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria; travisamento dei fatti.

Il diniego d'iscrizione al RUNTS è illegittimo per violazione delle norme elencate in rubrica essendo stato adottato dalla Regione Campania sebbene sulla domanda si fosse ormai formato il silenzio-assenso.

2) violazione degli artt. 1, 2 e 4, commi 1 e 3, d. lgs 117/2017; violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega n. 106/2016; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 12 delle preleggi; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, sviamento del potere.

La Regione ha illegittimamente negato l'iscrizione del Trust Cover nel RUNTS perché:

(i) ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 117/2017, in quanto il trust è privo di soggettività giuridica;

(ii) ha richiamato a suo sostegno il paragrafo 3 della Circolare n. 9 del 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che avrebbe dovuto essere disapplicata;

(iii) non ha verificato, come invece avrebbe dovuto, se il Trust persegua in concreto le finalità di cui al richiamato art. 4.

3) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; del principio di eguaglianza; degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto d'istruttoria, di motivazione, ingiustizia manifesta.

Il diniego è, in ogni caso, illegittimo perché, non autorizzando il Trust ad iscriversi al RUNTS, in relazione alla mancanza di soggettività giuridica del richiedente – ha violato il principio di imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.; art. 1 legge n. 241/1990): rileva infatti il ricorrente il trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai c.d. rami degli enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti, sebbene questi ultimi, al pari dei trusts, siano pacificamente privi della soggettività giuridica.

4) Violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di collaborazione e di efficienza dell'attività amministrativa.

Il Decreto di rigetto è illegittimo per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 perché la Regione si è limitata a recepire acriticamente le valutazioni espresse nel preavviso di rigetto senza motivare in ordine alla non condivisibilità delle osservazioni trasmesse dal Trust delle quali, evidentemente, non ha tenuto conto in spregio ai principi elencati in rubrica.

5) In via subordinata: illegittimità derivata del decreto di rigetto dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d. lgs 117/2017 per la violazione degli artt. 2, 3, 38, 76, 118 nonché 11 e 117

Cost.

L'art. 4, comma 1, d. lgs. n. 117/2017 va interpretato nel senso dell'irrilevanza della natura o della struttura giuridica del richiedente ai fini dell'acquisizione della qualifica di ente del terzo settore, dovendo ritenersi consentita l'iscrizione al RUNTS a tutte le formazioni sociali o comunque le iniziative private che perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quale che sia lo strumento giuridico in concreto adottato.

In senso contrario la norma sarebbe illegittima in quanto contraria:

- alla concreta attuazione del fondamentale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., menzionato anche dall'art. 2 della legge delega, con violazione dell'art. 76 Cost.;
- al principio di non discriminazione per disparità di trattamento, e quindi dell'art. 3 Cost., nei confronti degli enti ecclesiastici che possono costituire patrimoni destinati privi di soggettività giuridica ad uno scopo prestabilito;
- alla piena esplicazione dell'autonomia privata, in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

2.- Giova condurre in via preliminare una sintetica ricostruzione della normativa in materia.

La legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 di riforma della disciplina del Terzo settore ha, tra l'altro, individuato determinati criteri per la revisione e la sistematizzazione della frammentaria e stratificata disciplina applicabile ad alcune tipologie di soggetti, fornendo per la prima volta una definizione normativa di "terzo settore", anche nel tentativo di distinguerlo dal concetto di tipo prevalente socio-economico-statistico di "enti no-profit".

Tramite i decreti legislativi delegati, in particolare il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, denominato come Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), ha quindi modificato per la prima volta in maniera coordinata la disciplina generale e specifica applicabile alle varie tipologie di "Enti del Terzo settore" (ETS) in particolare per gli enti cd. "a disciplina particolare" quali Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, dettando al titolo V disposizioni speciali rispetto a quelle del titolo II e del titolo IV riguardanti rispettivamente gli ETS in generale e le associazioni e fondazioni del Terzo settore.

Il Codice del Terzo settore, all'art. 5, ha elencato il complesso delle attività di "interesse generale" che un ente del terzo settore può svolgere, chiarendo in via preliminare la necessità dell'assenza di scopo di lucro, dell'obbligo di devolvere il patrimonio in favore di altri enti del Terzo settore in caso di scioglimento di perdita o di rinuncia alla qualifica (artt. 8 e 9) , la disciplina in materia di tenuta delle scritture contabili, lavoro, volontariato, assetti organizzativi e di governance tali da garantire trasparenza e democraticità.

Gli artt. 45 e seguenti del CTS delineano l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un RUNTS, gestito in collaborazione con i competenti uffici istituiti presso ciascuna Regione e provincia autonoma, operante in modalità telematica e suddiviso in varie sezioni, disciplinandone il relativo funzionamento in fase di avvio e a regime.

Ulteriori disposizioni del CTS sono dedicate alla disciplina fiscale degli enti, ai rapporti di questi con le pubbliche amministrazioni, alle attività di controllo sugli enti.

In attuazione delle disposizioni del CTS sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, in attuazione dell'art. 53, comma 1, CTS, con il quale sono state definite le procedure per l'iscrizione e la tenuta del Registro Unico;
- il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 30 del D.m. 106/2020, che ha individuato nel 23 novembre 2021 la data di avvio del RUNTS.

Inoltre, già all'indomani dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha avviato, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate (Regioni, Agenzia delle entrate) e con altri soggetti qualificati, l'elaborazione e l'adozione di una mole consistente di documenti di prassi (circolari, note direttoriali, risposte a quesiti) messi a disposizione degli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, per omogeneizzare ed indirizzare le attività interpretative delle nuove norme di particolare complessità.

Tra questi vi è anche la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, contestata dal ricorrente, avente ad oggetto "Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS", nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai procedimenti di cui all'art. 54 del CTS ovvero quelli relativi agli enti in "trasmigrazione", già iscritti nei previgenti registri di settore, le cui posizioni trasferite nel nuovo RUNTS dai competenti uffici, sono state successivamente sottoposte ad istruttoria al fine del consolidamento o meno delle stesse nel RUNTS. Contestualmente la circolare in esame ha affrontato alcune specifiche questioni; in particolare, al paragrafo 3, ha esaminato la fattispecie

particolare del trust e le criticità sorgenti dall'ipotesi di una sua eventuale inclusione nel perimetro del Terzo settore, individuando nella ricostruzione giurisprudenziale che escludeva qualunque soggettività sotto il profilo civilistico del Trust l'elemento di estraneità rispetto alla definizione di Ente del terzo settore di cui all'art. 4 del CTS e quindi l'ostacolo alla sua iscrizione nel predetto RUNTS.

Ciò premesso può passarsi all'esame delle censure prospettate dal ricorrente.

2.- Infondato è il primo motivo.

Nella fattispecie in esame, non si è potuto realizzare l'iscrizione per silenzio assenso, posto che alla domanda del ricorrente ha fatto seguito un'interlocuzione procedimentale con l'amministrazione regionale, con conseguente interruzione del periodo di sessanta giorni, necessari per la formazione del provvedimento tacito favorevole.

Ed invero alla domanda del ricorrente di richiesta di iscrizione nel RUNTS, presentata in data 3 marzo 2022, ai sensi dell'art 46 d.lgs. 117/2017, ha fatto seguito la nota prot. n. 273324 del 24 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, la non accoglibilità della domanda d'iscrizione, avendo considerato che la natura particolare del trust lo rende non assibilabile alla nozione di ente, in quanto privo fondamentalmente di soggettività giuridica.

Parte ricorrente, a sua volta, in data 6 giugno 2022, ha prodotto repliche, in risposta alle quali ha fatto seguito l'impugnato decreto n. 734 del 2022.

3.- Infondato è anche il quarto motivo.

Si osserva che parte ricorrente non ha prodotto agli atti della causa le sue memorie di replica al preavviso di rigetto. Il Collegio pertanto non è in grado di apprezzare esattamente quale sia stato l'apporto dialettico del ricorrente nel procedimento.

Tuttavia nel provvedimento finale di rigetto emerge espressamente che la Regione ha valutato che le osservazioni e le controdeduzioni non risultano tali da determinare il superamento dei motivi ostativi.

3.- Infondati sono il secondo ed il terzo motivo che, per ragioni di connessione dei relativi contenuti, possono ricevere trattazione congiunta.

L'articolo 1, comma 74, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), con la quale è stato modificato l'articolo 73 del TUIR, ha attribuito al trust la soggettività tributaria. In coerenza con la disciplina recata dall'art. 10 d. lgs n. 460/1997, per effetto della quale l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS comporta l'acquisizione di un'autonoma e distinta qualifica, con conseguente fruibilità di un regime tributario di favore. Per questo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 38/E dell'1 agosto 2011, aveva reso ammissibile l'iscrizione del trust all'Anagrafe medesima sulla base della sopra ricordata soggettività passiva, valevole ai soli fini tributari e della conformità alle condizioni richieste dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997.

L'art. 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017, che definisce il perimetro del Terzo settore, dopo aver declinato le varie tipologie di ETS - i cd. "enti del Terzo settore che hanno disciplina particolare", menziona, in via residuale, i cd. ETS atipici, ricompresi nella formulazione "gli altri enti di carattere privato diversi dalle società".

Questa formulazione va interpretata alla luce dell'impianto sistematico assunto dal menzionato Codice del Terzo Settore, il quale asseconda un'impostazione prettamente civilistica degli ETS, prendendo in considerazione solo in via subordinata il trattamento fiscale.

Per questa ragione i due aspetti, quello fiscale e quello civilistico, non sono sovrapponibili.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ, Sez. V, ordinanza n. 3986/2021), il trust non è un soggetto giuridico, bensì più propriamente un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l'attribuzione della soggettività tributaria.

La mancanza di soggettività giuridica, comporta che il Trust non possa essere configurato come ente, condizione necessaria perché lo stesso venga

eventualmente ricompreso all'interno del Terzo settore tra gli enti individuabili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, CTS, difettando uno degli elementi essenziali della fattispecie "ETS" disciplinata in detta disposizione.

Secondo la Suprema Corte Cassazione, l'art. 73, comma 1, del TUIR - che individua espressamente i Trust tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari) - non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta. D'altronde il legislatore ben può disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività giuridica, essendo sufficiente, quale sostrato minimo, la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la personalità giuridica.

Non fondata è la censura relativa all'asserita disparità di trattamento con i rami degli enti ecclesiastici i quali, sebbene privi di soggettività giuridica e, quindi, non qualificabili alla stregua di enti, possono essere iscritti nel RUNTS.

Trust e ramo di ente ecclesiastico sono entità profondamente diverse.

E' utile al riguardo ricondursi al d. lgs. 112 del 2017, il testo normativo che ha introdotto la "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 106 del 2016.", la stessa legge delega alla base del decreto legislativo 117 del 2017.

L'art. 1, comma 3, del menzionato d. lgs. 112 del 2017 – nel fornire la nozione e la qualifica di impresa sociale – precisa che "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti … le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9".

La norma riproduce, per l'impresa sociale, quanto previsto dall'art. 4, comma 3, d. lgs. 117/2017, in tema di ETS, secondo cui: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti … le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13".

Il legislatore, pertanto, consente agli enti religiosi di "entrare" nel mondo del Terzo settore a condizione che:

- siano "enti religiosi civilmente riconosciuti";
- svolgano almeno una delle attività di interesse generale previste da ciascuno delle normative sull'impresa sociale e sul terzo settore;
- adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata" che recepisca le norme del codice/decreto e sia depositato nel RUNTS o nel Registro delle imprese (per le imprese sociali);
- sia costituito un patrimonio separato;
- siano "tenute separatamente le scritture contabili".

E' quindi evidente che il ramo d'ente ecclesiastico, benché privo di soggettività giuridica propria, per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso – che deve essere "civilmente riconosciuto" - gode per proprietà transitiva della personalità di quest'ultimo. La necessità di patrimonio separato e della tenuta separata delle scritture contabili è solo un aspetto di un fenomeno più complesso, nel quale è comunque individuabile un soggetto giuridico certo, ossia l'ente ecclesiastico, elemento del tutto privo riguardo al Trust.

4.- In conseguenza di quanto sopra, risultano non fondati i rilievi di illegittimità costituzionale del d. lgs. 117/2017, atteso che ontologicamente la posizione del Trust è del tutto diversa da quella degli altri soggetti per i quali è consentita l'iscrizione nel RUNTS, il che consente di differenziare le relative discipline normative.

5.- A fronte della novità delle questioni affrontate, si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO